



sentenza penale.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale propone al Consiglio di amministrazione di deliberare:

1°- il pagamento, in favore del Dott. Annetto Buggioni, dell'indennità di anzianità, di preavviso e integrativa e del trattamento presidenziale, nei limiti dei 4/5, secondo gli importi sopra indicati, rispettivamente di nette L. 17.019.818 e di L. 8.087.810, salva per quest'ultima cifra la facoltà di riscatto da parte del Dott. Buggioni del 25% della rendita e della quota afferente la polizza di assicurazione;

2°- il pagamento, in favore dello stesso Dott. Buggioni, degli interessi 5% sulle somme di cui sopra;

3°- il pagamento, in favore dello stesso Dott. Buggioni, a decorrere dal 1° novembre 1959 ed in sostituzione del trattamento fino alla predetta data percepito, della rendita mensile di nette L. 220.052, pari ai 4/5 della rendita determinata come dal prospetto che segue, rendita che dal 1° gennaio 1960 passerà a mensili L. 235.679 nette per esazione del contributo contrattuale.

Rendita vitalizia mensile al 1° no-

vembre 1959

lorde L. 321.526

